

Allegato 2 e)

LOTTO E

"Polizza / Capitolato"

DANNI ACCIDENTALI

Contraente:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma n.47

86100 Campobasso

Partita iva 00139600704

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
Broker	Il Broker affidatario del servizio di cui si avvale l'Amministrazione Contraente: Assidea & Delta Srl ;
Contraente	L'Amministrazione Provinciale di Campobasso che stipula il presente contratto assicurativo in nome proprio e anche per conto di chi spetta.
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Dipendenti	Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati ed altri figure ad essi assimilate.
Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoperto	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI
DI PROPRIETA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e Somme Assicurate

La Società assicura i veicoli che, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compreso il rischio in itinere e per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione, vengono utilizzati dagli Amministratori della Contraente.

Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- COLLISIONE con altri veicoli;
- URTO contro qualsiasi ostacolo;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA di strada durante la circolazione;
- SOSTE E FERMAE;
- INCENDIO – AZIONE DEL FULMINE;
- ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL SERBATOIO O DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
- SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
- EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ATTI VANDALICI E DOLOSI IN GENERE;
- EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
- DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 500,00.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 25.000,00 (venticinquemila).

In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero danno all'avente diritto.

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante quando:

- il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;

- i danni sono determinati od agevolati da dolo della persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- i danni sono direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- Durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro di Quattroruote).

Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro di cui all'art. 1910 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari degli veicoli assicurati.

La Società si obbliga inoltre a indennizzare il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;

a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all'Ente Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 6) o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

b) Adempimenti a carico dell'Ente Contraente.

b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'assicurato, nei termini di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;

b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;

b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente contraente, con cadenza semestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 4), punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 5 Soggetti preposti alla determinazione del danno

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo. Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

La Società ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento delle indennità entro i tempi previsti al precedente art. 6). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati in base

al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto all'Ente Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Ente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 7 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 Costituzione del premio

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per le missioni complessivamente effettuate in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base delle missioni annue preventivate in **N. 30**, e da una eventuale regolazione attiva o nulla computata sulla base dei dati consuntivi riferiti all'uso dei veicoli degli Amministratori comunicati a consuntivo dall'Ente.

Inoltre:

- l'Ente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero delle missioni la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;
- l'Ente fornirà alla Società, entro i 100 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero delle missioni effettuate nello stesso periodo.

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, per il tramite del broker di cui al successivo art. 21, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite

Gli eventuali premi di regolazione, di cui al precedente art. 8, saranno versati entro 100 giorni dalla presentazione della relativa appendice da parte della Società.

Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società anche con le modalità previste al successivo art. 17.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento del premio effettuato nei confronti del Broker ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato.

Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2010, alle ore 24:00 del 31.12.2011 e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico fatto salvo quanto sotto previsto. E' comunque facoltà di ciascuna delle parti, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata. Inoltre la Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi sei oltre la cessazione della polizza a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza. All'Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

Art. 11 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 12 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 13 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 15 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 16 Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 19. E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso del telefax o posta elettronica. In quest'ultima evenienza, il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 18 Altre assicurazioni

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai sensi del 3° comma dell'art. 1910 c.c. All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

Art. 19 Gestione del contratto

L'Ente Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio all'Assidea & Delta srl, Piazza Vittorio Emanuele, nr. 23 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: info.campobasso@assideadelta.it

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Società l'esito dell'aggiudicazione definitiva della prossima procedura di gara per il servizio di brokeraggio, pertanto, da quella si intenderà valida la clausola di passaggio.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono al Broker all'uopo designato, iscritto alla sezione B del Registro degli Intermediari assicurativi, il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzione.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento).

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto
- Art.11 Facoltà di recesso
- Art.15 Coassicurazione e Delega
- Art.18 Altre assicurazioni
- Art.19 Gestione del contratto

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'
